



CCNL DIRIGENZA PCM 2019-2021: CRITICITÀ SULLA DISCIPLINA DELL'INCARICO DIRIGENZIALE

Nella giornata del 14 ottobre scorso si è svolta presso l'Aran la riunione per la prosecuzione della trattativa relativa al CCNL 2019-2021 per l'Area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Durante l'incontro è emersa, in modo del tutto inatteso, la soppressione dell'articolo 11¹ della bozza contrattuale predisposta da Aran, relativo alla disciplina del diritto all'incarico per il personale dirigenziale della Presidenza. La decisione si collega alla rimozione, (avvenuta a quanto pare su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato) nella seduta del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre, dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 22 contenuto nella pre-intesa sottoscritta il 29 luglio scorso dalle OO. SS. delle Funzioni Centrali, **identico al testo inserito nella nostra ultima bozza contrattuale.**

Il passaggio eliminato prevedeva dunque la possibilità, **remota e non convincente per le scriventi Organizzazioni Sindacali**, di prorogare incarichi scaduti per garantire la continuità amministrativa, nel rispetto dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.

Le Organizzazioni Sindacali della Presidenza del Consiglio esprimono, pertanto, forte preoccupazione per gli effetti di tale intervento, che compromette non solo il miglioramento del testo contrattuale proposto, ma anche la reintroduzione della formulazione già presente nella pre-intesa delle Funzioni Centrali, ritenuta peraltro non adeguata a tutelare le specificità organizzative e funzionali della Presidenza.

Tra l'altro, in tale contesto, le scriventi Organizzazioni Sindacali avevano già provveduto a formulare una proposta alternativa per l'articolo 11 (All. n. 1), volta a garantire il proseguimento dell'azione amministrativa in caso di assenza di incarico non imputabile al dirigente, con pieno riconoscimento del trattamento economico, inclusa la retribuzione di risultato.

Alla luce della situazione attuale, si impone perciò una riflessione strategica sulle potenziali soluzioni contrattuali percorribili. I prossimi giorni saranno decisivi per l'evoluzione della trattativa. Queste Organizzazioni Sindacali confermano quindi il proprio impegno a tutela della dirigenza e a garantire un'informazione costante e trasparente sull'andamento del negoziato.

¹ *"Laddove indispensabile a garantire il proseguimento dell'azione amministrativa, l'amministrazione potrà valutare la proroga dell'incarico scaduto, limitatamente al tempo necessario per concludere le procedure di interpello già avviate e comunque nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001."*



Roma, 8 ottobre 2025

Al Presidente dell'Aran
Cons. Antonio NADDEO,
Via Giovanni Battista Morgagni, 30/E
Roma
protocollo@pec.aranagenzia.it

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, il 30 luglio u.s. avevano preso atto della bozza dell'ipotesi di accordo trasmessa dall'ARAN in data 28 luglio u.s., contenente, tra l'altro, la proposta relativa alla disciplina del diritto all'incarico, disallineata rispetto alla peculiare configurazione del ruolo della dirigenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, si segnalava la non condivisione da parte delle scriventi Organizzazioni Sindacali del contenuto dell'art. 22 del CCNL dell'Area Dirigenziale delle Funzioni Centrali, la cui preintesa era stata sottoscritta in data 29 luglio u.s. presso codesta Agenzia.

Una norma contrattuale che a nostro giudizio ignorava la specificità organizzativa e funzionale della Presidenza che esige una regolamentazione distinta e mirata, in netta divergenza da quanto definito per altre Amministrazioni dello Stato.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, propongono, la seguente stesura dell'art. 11 contenuta nella bozza dell'Aran del 28 luglio 2025.

"Nei processi di riorganizzazione e nelle altre ipotesi in cui si determini l'assenza di incarico dirigenziale per causa non imputabile al dirigente, al fine di garantire il proseguimento dell'azione amministrativa, l'amministrazione dispone la proroga dell'incarico in scadenza o già scaduto, limitatamente al tempo necessario per avviare e concludere le procedure di interpello e comunque nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. Nel periodo di vigenza dell'incarico transitorio è corrisposto il trattamento economico fondamentale e accessorio, inclusa la retribuzione di risultato, senza decurtazioni".

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano distinti saluti

F.to DIRSTAT
Angelo PAONE

SNAPRECOM
Fulvio Ferrazzano

SNAPROCIV
Massimo Blasi

DIPRECOM
Vincenzo Roselli